

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTIVITA' DI TRAVASO RIFIUTI

URBANI INDIFFERENZIATI

COMUNE DI BRENO

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 (venti) del mese di ottobre

Presso la sede comunale in Breno, p.za Ghislandi,

TRA

Comune di Breno con sede in P.za Ghislandi, 1 C.F. n. 0085690178 qui rappresentato dal Dott. Sandro Farisoglio nato a Breno il 25/06/1980 e residente in Breno Via G. Mazzini 10. Il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Breno di seguito denominato Comune, giusta delibera di G.C. del 12/7/2017 nr.53;

E

Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede legale in Darfo B.T., Via M.Rigamonti nr.65 CF e P.IVA 02245000985 qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante sig. Romano Minoia nato a Lovere (BG) il 12/11/1965 residente a Darfo Boario Terme in via S. Cristoforo 23 il quale dichiara di agire esclusivamente nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Valle Camonica Servizi S.r.l. di seguito denominata Società.

PREMESSO CHE

a) La società esercisce la propria attività di travaso rifiuti indifferenziati, raccolti presso i Comuni convenzionati, giusta autorizzazione provinciale nr. ... del, presso il capannone sito in via L. da Vinci snc in Breno;

b) Nella suddetta localizzazione la società mette a ricovero anche gli automezzi

adibiti alla raccolta oltre che dispone di un proprio magazzino e locali di supporto ai propri dipendente (spogliatoi, servizi igienici, etc.)

c) Nell'ambito della nuova organizzazione del servizio proposta ai comuni

convenzionati inerente forme di raccolta domiciliare, la società ha avuto necessità, con il consenso del Comune , di stoccare presso aree esterne alla

Stazione di travaso e di proprietà comune per una superficie complessiva di circa 350 metri quadri, i contenitori stradali per rifiuti ritirati dai vari territori comunali;

d) Le reciproche obbligazioni tra Comune e società sono regolamentate da

apposito protocollo d'intesa stipulato nel corso del 2001;

e) Il Comune di Breno con propria nota del 5/1/2017 ha richiesto una revisione

dell'indennizzo previsto all'art.6 del protocollo d'intesa del 2001;

f) Le parti di comune accordo intendono procedere alla stipula di un nuovo

protocollo d'intesa in sostituzione di quello precedente;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa;

Art. 2 Durata

Il presente protocollo d'intesa decorre dal 1/1/2017 e terminerà quando la Società cesserà l'attività di travaso espletata presso l'ubicazione sita in via L. da Vinci o quando la stessa società provvederà, a suo insindacabile giudizio allo spostamento di tale attività al di fuori del territorio comunale del comune di Breno.

Art. 3 Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) Consentire alla società l'esercizio dell'attività di travaso di rifiuti urbani indifferenziati e la gestione del limitrofo impianto di cernita e selezione del c.d. multimateriale (vetro, plastica, lattine) sino a quando non vi sia un eventuale trasferimento al di fuori del territorio comunale delle suddette attività;
- b) Consentire il transito degli automezzi adibiti al servizio di raccolta e/o trasporto rifiuti urbani connessi alle attività sopra indicate;
- c) Agevolare per quanto di sua competenza l'eventuale rilascio di pareri, atti amministrativi, etc. necessari o propedeutici per il rilascio o il mantenimento delle autorizzazioni provinciali in essere alla società connesse alla tipologia di attività espletata;
- d) Consentire alla società il deposito, in aree comunali limitrofe all'insediamento principale di contenitori stradali vuoti per la raccolta dei rifiuti recuperati dai comuni ove si è iniziata la raccolta differenziata domiciliare per un'area massima complessiva di circa 350 mq;

Art. 4 Impegni della Società

La Società si impegna a:

- a) Ad esercitare solamente le attività previste nel presente protocollo di intesa presso le ubicazioni sopra indicate e secondo quanto autorizzato dai competenti uffici provinciali;
- b) Rispettare nell'esercizio dell'attività tutte le norme igienico sanitarie, di pulizia urbana e previste nei regolamenti locali previste dalle autorità competenti;
- c) Eventuali ulteriori e diverse attività dovranno essere preventivamente autorizzate da parte dell'amministrazione comunale e/o dalle autorità competenti;

Art.5 Indennizzo	
La Società si impegna a versare al Comune entro il 30 aprile di ogni anno	
successivo a quello di riferimento, a titolo di indennizzo per le attività esercitate, la	
somma annua omnicomprensiva di euro 42.000,00 (euro quarantaduemila/00).	
Il suddetto indennizzo verrà adeguato annualmente in base alla variazione media	
annua dell'indice Istat FOI (famiglie operai e impiegati) rilevata nell'anno	
precedente.	
Art.6 Vigilanza e controllo	
Il Comune si riserva di effettuare verifiche e controlli circa il corretto espletamento	
delle attività esercitate dalla società.	
Art.7 Obblighi, danni e coperture assicurative	
La Società risponderà direttamente dei danni a persone e cose comunque provocati	
dall'espletamento delle proprie attività, restando a suo completo carico qualunque	
risarcimento o danno, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.	
Sono pertanto a carico della società i costi di idonee coperture assicurative RCA e	
RCT.	
Art.8 Norme finali	
Il presente protocollo d'intesa sostituisce integralmente il precedente accordo del	
22/10/2011 e la successiva appendice approvata con delibera di G.C. 33 del	
20/4/2006.	
Art.9 Foro competente	
Per tutte le eventuali controversie è esclusivamente competente il foro di Brescia	
Per Il Comune di Breno	Per Valle Camonica Servizi srl
Dott. SANDRO FARISOGLIO	Sig. ROMANO MINOIA
Firmato digitalmente	
4	